

IN ARRIVO IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE AL VOLO



Prof. Emanuele D'Innella
Studio D'Innella Dottori Commercialisti

La riforma della crisi d'impresa è ormai prossima alla sua concreta attuazione con l'emanazione del Decreto Legislativo recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le novità sono molte ed il loro impatto, sulla vita imprenditoriale del nostro Paese, sensazionale. Saggiamente è stato quindi previsto che la maggior parte delle norme del novellato Codice entrino in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una vacatio legis di portata sicuramente straordinaria, ma tanto opportuna quanto necessaria per consentire un'adeguata valutazione degli aspetti più tecnici della riforma (si pensi ad esempio agli indicatori della crisi) e per garantire ad imprenditori, professionisti ed istituzioni pubbliche l'acquisizione di una graduale familiarità con le nuove regole.

Tra queste meritano senz'altro attenzione quelle dedicate alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, emanate nel rispetto delle indi-

cazioni dell'Unione Europea e volte a consentire, da un lato, alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi, evitare l'insolvenza e proseguire l'attività e, dall'altro, concedere nuove opportunità agli imprenditori virtuosi che falliscono, così elevando a valore il buon governo d'azienda. A quest'ultimi, spetterà infatti l'immediato dovere "[] di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa []". Un tema dunque, quello dell'adeguata organizzazione aziendale, che viene finalmente riconosciuto quale strumento essenziale e funzionale, oltre che ad una consapevole e corretta gestione, anche ad una tempestiva rilevazione della crisi.



“
Se un'impresa è adeguatamente organizzata e, quindi, i suoi rischi correttamente presidiati, essa non potrà fallire improvvisamente.
”

E l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni - la cui nomina è ora d'obbligo anche per quelle imprese che presentino un fatturato o un attivo patrimoniale maggiore di Euro 2.000.000,00 o abbiano nel proprio organico appena 11 dipendenti - saranno chiamati anch'essi ad intercettare i segnali di crisi e segnalarli tempestivamente all'organo amministrativo per le necessarie iniziative ed, in caso d'inerzia, all'OCRI. Solo così potranno beneficiare (sindaci e revisori) dell'esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall'organo gestorio al verificarsi della crisi aziendale.

A prima vista, i novellati limiti possono apparire eccessivamente stringenti, ma la ratio va sempre individuata nel favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi anche e soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni che costituiscono il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Il messaggio, in fin dei conti, è chiaro: se un'impresa è adeguatamente organizzata e, quindi, i suoi rischi correttamente presidiati, essa non potrà fallire improvvisamente. Questo è fare bene impresa; questo vuol dire, oggi, essere imprenditori. ■

E senza dubbio, organizzare correttamente la propria impresa, vuol dire possedere quelle capacità imprenditoriali che la stessa ratio della riforma si promette di tutelare. Disattendere invece tale norma, non dotandosi di quell'organizzazione in grado di individuare e gestire per tempo una crisi momentanea, attivando le prescritte procedure d'allerta, comporterà per l'imprenditore un aggravio delle responsabilità, anche di natura penale, in caso di successiva insolvenza.

Ma la tempestiva rilevazione di uno stato di crisi non è più responsabilità del solo imprenditore. Saranno ora chiamati a "vigilare" anche i creditori pubblici qualificati (AE, INPS, AER) che dovranno richiedere in primis all'organo amministrativo dell'impresa che si attivi immediatamente per la risoluzione della crisi, per poi rivolgersi, in caso d'inerzia o inadeguato riscontro, all'OCRI, segnalando l'omesso pagamento di debiti, per importi non sempre significativi.